

circa 50 dipendenti, hanno dimostrato e tutt'oggi confermano l'infondatezza delle rivendicazioni formulate da parte ricorrente e la solidità delle argomentazioni sostenute dalla difesa improntata del Servizio Legale dell'Ente.

Per quanto attiene il filone seriale dei ricorsi da parte del personale precario volto alla stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro alla luce della disciplina legislativa contenuta nella legge finanziaria 30 dicembre 2004 n.311 merita un accenno la decisione dell'Ente di non coltivare oltremodo detto contenzioso a seguito specifico parere dell'organo di difesa. L'Avvocatura Generale dello Stato infatti in data 5 luglio u.s. ha reso un parere con cui ha espresso le proprie considerazioni sulla prosecuzione del contenzioso "seriale" che ha ad oggetto la rivendicazione da parte del personale precario dell'ente della stabilizzazione ai sensi della Legge n.296/ 2006. A tal proposito giova rammentare che l'Avvocatura Generale dello Stato è stata investita più volte dall'Amministrazione in merito all'opportunità di proseguire o meno nella difesa dell'ente nel contenzioso in esame; il Direttore Generale prima e l'Amministratore dell'Ente nel 2016 hanno chiesto all'Avvocatura Generale più pareri in merito alla necessità di seguire a contestare le domande di stabilizzazione presentate presso i vari Tribunali alla luce delle pronunce che via via provenivano dalla Suprema Corte di Cassazione. L'Avvocatura Generale di Stato a luglio 2016 ha messo in luce il fatto che la pronuncia della Cassazione che riconosce il risarcimento del danno anziché la stabilizzazione è comunque rimasta un unicum nel quadro della giurisprudenza di legittimità atteso che essa, benché seguita da qualche sentenza di merito, non "...sembra rappresentare un vero e proprio revirement della materia. La stessa Corte di Cassazione, in tutte le successive pronunce ha infatti ripreso e ribadito il tradizionale orientamento sfavorevole all'Amministrazione senza neppure menzionare e, tantomeno, considerare la isolata decisione n.22128/2015..." . Alla luce dell'orientamento dell'Avvocatura Generale dello Stato il Comitato dell'Ente nella seduta dell'8 luglio 2016 ha preso atto di quanto evidenziato dal Vice Avvocato Generale dello Stato manifestando il proprio parere favorevole all'abbandono del contenzioso sulle stabilizzazioni.

Si relaziona sinteticamente anche su altri due "filoni seriali" relativi al contenzioso con il personale civile: quello dell'"illegittima trattenuta sui fondi 2005-2010" e l'altro relativo all'incentivo al personale precario sino al 2010.


IL DIRIGENTE

Quanto al primo è ormai consolidata, da parte dei giudici di merito, l'adesione ai pronunciamenti della Corte di Cassazione che ha confermato la legittimità dell'azione intrapresa dall'Ente tuttavia limitandone l'operatività al periodo 2006/2010 ma non anche all'anno 2005 sulla base del principio del "diritto acquisito". Sul finire del 2016 il Servizio Legale ha iniziato quindi a valutare l'aspetto del quantum attesane la sua rilevanza economica; i ricorrenti fondano infatti le proprie pretese relativamente al fondo come costituito con O.C. n. 1617/2005 e non invece, come parrebbe sostenibile da parte dell'Ente, sulle risorse acclamate quale "residue" sul fondo rideterminato nel 2006 con delibera n. 128 del 15 dicembre 2006, con un saldo complessivo considerevolmente inferiore. In ordine all'opportunità di proseguire o meno il contenzioso in oggetto è stata formulata apposita richiesta di parere all'organo di difesa.

In materia di diritto del personale precario alla corresponsione dell'incentivo sino al 2011, che coinvolge la quasi totalità della platea del personale a tempo determinato, nel corso del 2015 la Corte di Cassazione ha definitivamente accolto la tesi dei ricorrenti; deve tuttavia ribadire e ricordare come la Suprema Corte, e così i vari Giudici di merito, non hanno di fatto "rimproverato" l'Ente per vizi inerenti la costituzione e la distribuzione dei fondi nel corso degli anni, ma semplicemente richiamato all'osservanza delle decisioni della Corte di Giustizia Europea relative al riconoscimento di pari diritti tra personale precario e personale di ruolo. Resta comunque aperta la partita relativa al *quantum* rivendicato ritenendo significativo evidenziare come alcuni giudici di merito abbiano cominciato ad accogliere la metodologia di calcolo approntata dall'Ente a partire dagli anni 2013/2014 e che sostanzialmente rapporta la pretesa all'ammontare dei fondi anno per anno approvati in quota incentivo, ripartita poi tra tutta la platea dei dipendenti sia di ruolo che a tempo determinato; ciò determina una riduzione media, rispetto alle pretese di parte, di circa il 40 %; dato, questo, che rende opportuno almeno per tale aspetto la coltivazione del contenzioso in essere.

Per quanto riguarda il contenzioso militare, degno di menzione è il filone relativo alla rivendicazione dei c.d. adeguamenti contrattuali oggetto di cancellazione dal bilancio dell'ente ad opera dell'ordinanza presidenziale n.247/2014 che, peraltro, è in stretta connessione con l'argomento delle compensazioni, prima facie, ipotizzate

dall'Amministrazione. Al momento si registra un orientamento oscillante della Giurisprudenza in materia. Favorevoli all'Amministrazione sono le seguenti pronunce: T.A.R. Puglia, Sez. Seconda, Sentenza n. 1229 del 07/09/2015 (il Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Ordinanza n. 1090 del 1°/4/2016 ha respinto l'appello cautelare proposto dagli interessati); T.A.R. Puglia, Sez. Seconda, Sentenza n. 1230 del 07/09/2015 (il Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Ordinanza n. 1091 del 1°/4/2016 ha respinto l'appello cautelare proposto dagli interessati); T.A.R. Campania, Sez. Quarta, Sentenza n. 3243 del 12/06/2014 (il Consiglio di Stato, Sez. Quarta, sentenza n. 3690 del 25/08/2016 ha respinto nel merito l'appello proposto dagli interessati); TAR Campania, Sez. Quarta, Ordinanza n. 226 del 30/1/2015 (ha respinto l'istanza cautelare proposta dagli interessati in materia di compensazioni); TAR Toscana, Sez. Prima, Sentenze nn. 1614, 1616, 1617, in materia di compensazioni, non appellate, quindi, passate in giudicato; TAR Toscana, Sez. Prima, Sentenza n. 1615 del 1/12/2015, in materia di compensazioni (il Consiglio di Stato, Sez. Quarta, con l'Ordinanza n. 3505 del 30/08/2016 ha respinto l'appello cautelare proposto dagli interessati); TAR Toscana, Sez. Prima, Sentenza n. 1618 del 1/12/2015, in materia di compensazioni (il Consiglio di Stato, Sez. Quarta, con l'Ordinanza n. 3535 del 30/08/2016 ha respinto l'appello cautelare proposto dagli interessati); Consiglio di Stato, Sez. Quarta, con l'Ordinanza n. 4552 del 10/10/2016, ha respinto l'appello cautelare proposto dagli interessati avverso l'Ordinanza del TAR Liguria, Sez. I, n. 146 del 07/07/2016.

Sfavorevoli sono le seguenti pronunce: TAR Lazio Sez. Prima bis n. 4236/16 del 9/03/2016; TAR Lazio Sez. Prima bis n. 2272/16 dell'11/11/2015; TAR Lazio Sez. Prima bis n. 3738/16 dell'11/11/2015; TAR Lazio Sez. Prima bis n. 5039/16 dell'11/11/2015; TAR Lazio Sez. Prima bis n. 3361/16 dell'11/11/2015; TAR Lazio Sez. Prima bis n. 2271/16 dell'11/11/2015.

Il Supremo Consesso, al momento, ha accolto l'appello cautelare proposto dall'Amministrazione con le sotto indicate Ordinanze, imponendo adempimenti istruttori (ai quali si è provveduto) a carico di entrambe le parti: Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Ordinanza n. 2901/16; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Ordinanza n. 2903/16; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Ordinanza n. 2904/16; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Ordinanza n.

2905/16; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Ordinanza n. 2907/16; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Ordinanza n. 2908/16.

Il contenzioso militare ha subito, altresì, un incremento ingeneratosi dai provvedimenti che sono conseguiti al riordino dell'Ente: sono stati notificati i primi ricorsi avverso il D.P.C.M. – Dipartimento della Funzione Pubblica del 14 settembre 2015, recante ad oggetto “Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale” (circa 150 persone).



IL DIRIGENTE

Capitolo 7. Conclusioni

Come ampiamente illustrato nella presente relazione il processo di riordino della Croce Rossa Italiana è particolarmente complesso, anche per le enormi criticità derivanti dalle passate gestioni e dall'entità dei debiti ereditati cui si devono necessariamente aggiungere le sopravvenute maggiori uscite dovute alla privatizzazione. Giova ricordare che negli ultimi trentasei anni la Croce Rossa è stata commissariata per circa trent'anni consegnando all'attuale gestione una situazione gravemente compromessa. A questo è da aggiungere un quadro normativo, definito dal Decreto Legislativo n. 178/2012 lacunoso e spesso non chiaro, che ha richiesto molti interventi emendativi al fine di consentire una ordinata privatizzazione. A tal proposito si rinnovano i ringraziamenti al Parlamento, al Governo, ai Ministeri Vigilanti per il grande lavoro svolto in sinergia con l'Ente che ha consentito di garantire, fra le altre cose, la massima tutela dei profili occupazionali nonché le risorse finanziarie per far fronte alle inevitabili criticità di cassa.

Personale

Relativamente al personale nonostante il grande lavoro svolto con il supporto dei Ministri Vigilanti e con la regia del Dipartimento della Funzione Pubblica, rimangono alcune marginali aree di criticità; prioritariamente riguardo:

- a) la ricollocazione del personale di cui al contingente appartenente al corpo militare, ex art. 5 comma 6 del decreto legislativo n. 178/2012. Attualmente è in fase di definizione il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della salute che determina la data del transito nei ruoli del personale civile dell'Ente ed il conseguente avvio delle procedure di mobilità. A riguardo la data del 1° luglio 2017, prevista dalla bozza di decreto, consentirebbe, con adeguato anticipo, di avviare le procedure di ricollocazione di detto personale anche se, il Presidente CRI ha osservato che sarebbe necessario ipotizzare la data di transito effettivo al 1° gennaio 2018 al fine di consentire periodi di affiancamento per assicurare gli standard tecnici ed organizzativi nelle attività di interesse pubblico rese dall'Associazione per il tramite del personale militare in servizio attivo;

b) la definizione delle procedure per la ricollocazione del contingente di personale di cui all'art. 8 comma 2 del d.lgs. 178/2012 individuato dal Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Detto personale che, ai sensi del decreto di riordino, è trasferito con le corrispondenti risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero, cesserà il rapporto di lavoro con l'Ente strumentale a far data dal 1° gennaio 2018 e, pertanto, si rende prioritario definirne, prima di tale data, le modalità e i criteri per la ricollocazione. Inoltre si auspica un intervento normativo che:

1. favorisca la mobilità del personale sanitario in III° Fase;
2. individui, entro il 31 dicembre 2017, nell'ambito del contingente già definito dal Presidente, un nucleo ristretto di personale con specifica esperienza che, a far data dal 1° gennaio 2018, supporti il commissario liquidatore fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria.

Patrimonio

Come noto la questione del patrimonio è centrale nelle procedure del decreto di riordino. In particolare i beni pervenuti attraverso negozi giuridici modali e, quindi vincolati ad un determinato utilizzo, dovevano già essere trasferiti all'Associazione, ma la mancanza di chiarezza normativa, come rilevato anche dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha reso impossibile procedere a detti trasferimenti di proprietà. Ugualmente dicasi per i beni mobili (ad es. i mezzi di soccorso). Infatti dagli approfondimenti effettuati parrebbero emergere procedure onerose e carichi fiscali non considerati in fase di emanazione del decreto legislativo e, pertanto, non corrispondenti alla ratio della norma. In questo contesto, un intervento normativo diretto a chiarire le modalità di trasferimento dei beni mobili ed immobili all'Associazione sarebbe di grande rilevanza atteso che tutte le funzioni e competenze sono integralmente transitate all'Associazione stessa, già da oltre un anno, mentre i beni mobili ed immobili alle suddette funzioni/attività correlate, risultano ancora di proprietà dell'Ente Strumentale. Ciò consentirebbe di eliminare i costi collegati al trasferimento di proprietà, limitando gli oneri a carico dell'Ente Strumentale. Con particolare riferimento ai beni mobili ed immobili (sia fabbricati che terreni), si segnala che si tratta di 1.506 cespiti:

804 in uso all'Associazione per i propri fini istituzionali; 80 pervenuti attraverso negozi giuridici modali. Ad una prima stima, atteso che il valore catastale complessivo degli immobili è di € 188.623.768,23 il costo indicativo del trasferimento di proprietà (no esentasse) sarebbe di € 32.757.301,25, cui vanno aggiunti i beni mobili (n. 10.266 mezzi) per il cui trasferimento di proprietà si stimano 2.053.200,00. In sintesi, si tratterebbe di un risparmio immediato per le finanze pubbliche (anche se poi si realizzerebbe una sorta di partita di giro) stimato per un massimo di € 34.810.501,25. Parimenti per quanto attiene i beni mobili (veicoli – autoambulanze) si rende necessario ed urgente prevedere il subentro dell'Associazione in tutti i rapporti con la motorizzazione secondo le disposizioni di cui all'art. 138, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Giova ricordare, peraltro, che l'Associazione sta dando ottima prova di straordinaria capacità nelle recenti calamità che hanno colpito il centro Italia, nella gestione dell'emergenze legate al fenomeno dell'immigrazione nonché per tutte le attività istituzionali. E' innegabile che solo grazie ad una straordinaria assunzione di responsabilità dell'Ente si è potuto garantire fino ad oggi - in questa fase transitoria - il funzionamento del sistema, ma oramai la situazione è divenuta insostenibile: da un lato l'Ente in "pre-liquidazione" non ha le risorse economiche per assicurare la cura del patrimonio immobiliare in uso all'Associazione nonché degli interventi manutentivi necessari, dall'altro lato a causa della mobilità del personale, che ha comportato negli anni la fuoriuscita di circa 3800 persone, l'Ente non ha più le risorse umane per gestire l'attuale complessa fase di riforma. E', infine, da evidenziare la difficile attuazione della previsione di cui all'art. 6 comma 7 bis del decreto di riordino, in ordine agli oneri previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità da porre a carico della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale, anche per questa norma si rende necessario valutare una diversa soluzione, magari nell'ambito dei più ampi rapporti tra l'INPS e lo Stato.

Gestione separata ante 2011

L'avvio della gestione separata è stato caratterizzato da numerose difficoltà interpretative dell'art. 4 del d.lgs. 178/2012 che come rilevato dall'Avvocatura Generale dello Stato "*describe in modo parziale e talvolta troppo sommario la procedura concorsuale*". Per questo si sono resi necessari numerosi quesiti sia ai Ministeri vigilanti che all'Avvocatura Generale

dello Stato, parte dei quali ancora in attesa di risposta. Nonostante dette criticità l'Ente ha proceduto allo svolgimento delle attività di propria competenza, ma stante l'imminente messa in liquidazione dell'Ente (1° gennaio 2018) emergono problemi sia di equità sia gestionali. Detta liquidazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto di riordino è sottoposta alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e s.m.i., mentre come detto è ancora in atto una liquidazione ex art. 4 DLgs. 178/2012. Tali due diverse procedure determinerebbero un diverso trattamento dei creditori, e quindi il paradosso che i creditori chirografari (inseriti nella procedura ex art. 8 comma 2 d.lgs. 178/2012) potrebbero essere soddisfatti prima ed in maniera più soddisfacente rispetto ai creditori privilegiati (per la quasi totalità crediti derivanti da contenzioso in materia di lavoro) inseriti nella massa passiva della gestione separata ante 31.12.2011 (che peraltro prevede anche "l'esdebitamento" con liberazione dei debiti nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti). Appare, quindi, necessario per un principio di equità assicurare lo stesso trattamento a tutti i creditori coordinando ed omogeneizzando le due diverse procedure liquidatorie "speciali" (ante 2011 e post 2018) previste dal decreto di riordino.

Cassa e Bilancio

Per quanto riguarda la cassa grazie ai diversi interventi normativi che hanno consentito l'anticipazione di liquidità ex art. 49 quater D.L. n. 69/2013 convertito in legge n. 98/2013 l'Ente Strumentale ha finalmente potuto fare fronte alla liquidazione delle spese obbligatorie del personale (es: Tfr-tfs; incentivo 2015, ect), e sta provvedendo al pagamento delle sentenze (nell'apposito conto della gestione separata). Inoltre gli art. 597 e 598 della Legge 232 del 11/12/2016 (Finanziaria 2017) consentiranno la definitiva risoluzione dei problemi ormai cronicizzati relativi all'enorme anticipazione bancaria. Per quanto riguarda la procedura di cancellazione dei residui, sulla quale si sono concentrati enormi sforzi dell'Ente raggiungendo straordinari risultati si ritiene tuttavia opportuno, un intervento legislativo che chiarisca la questione dei rapporti dare ed avere riferiti alle relazioni interne fra le unità in cui l'Ente si articolava fino al dicembre 2013. L'attuale situazione normativa incerta rischia infatti di procurare grave nocumento all'attività dei comitati stessi operativi sul territorio e questo porterebbe a conseguenze inevitabili anche sull'attività presente e futura dell'Associazione.